COMUNE di TREPPO CARNICO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PASSI CARRABILI

Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610
Art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1999, n. 507

* * * Approvato con delibera **Consiliare**
n. 16, dd 12/06/2003

Referente: Guardia Comunale URBANO OSCAR
A:\REGOLAMENTO Passi Carrai.DOC
Via G. Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD) -C.F. 84002190308 -p.IVA. 00573610300
-Tel. 0433 777023 -Fax 0433 777331
e-mail segretario.treppo-carnico@eell.regionefvg.it

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Articolo 2	Definizione di passo carrabile	Pag. 3
Articolo 3	Autorizzazione alla costruzione	Pag. 3
Articolo 4	Uffici comunali competenti	Pag. 6
Articolo 5	Spese e cauzioni	Pag. 6
Articolo 6	Formalità del provvedimento di autorizzazione	Pag. 6
Articolo 7	Canone ed altri oneri	Pag. 7
Articolo 8	Condizioni delle concessioni e/o autorizzazioni	Pag. 7
Articolo 9	Riconoscimento del passo carraio	Pag. 8
Articolo 10	Passo carrabile di accesso a più proprietà	Pag. 8
Articolo 11	Sanzioni	Pag. 9
Articolo 12	Entrata in vigore	Pag. 9
Articolo 13		

ARTICOLO 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento
   a. disciplina il rilascio dell'autorizzazione e/o nulla osta alla costruzione di passi carrabili,
   b. disciplina l'applicazione dei canoni comunali sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, comunali, all'interno del territorio comunale,

   ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
1. E' soggetta ad autorizzazione, all'interno del territorio comunale e in particolare all'interno dei centri urbani *(art. 22 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285):*
   a. L'apertura dalle strade comunali (provinciali interne all'abitato – previo nulla-osta) a fondi, a fabbricati, a strada private e/o pubbliche;
   b. La diramazione di qualsiasi opera o installazione o impianto all'interno delle fasce di rispetto delle strade e/o piazze comunali.

ARTICOLO 2
(Definizione di passo carrabile)

Si intende per passo carrabile quale manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulle strade, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

ARTICOLO 3
(Autorizzazione alla costruzione)

a. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciale, regionale e/o statale, correnti all'interno dei centri abitati *(centri abitati inferiori ai 10.000 abitanti – art. 26 – comma 3 del C.d.S.)* – senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

b. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

c. Per i passi carrai esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) art. 46 - del predetto Regolamento d'esecuzione.

(art. 22 del C.d.S.)

- Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
- I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
- Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
- Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
- Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano - altimetriche della sede stradale.
- Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
- Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano - altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscono requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costruzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
- Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecatisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio. Dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezione sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
- Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **137,55** a Euro **550,20** *(art. 22 del C.d.S. – commi 1 e 11. – ogni biennio la sanzione viene aggiornata, biennio di riferimento 2001-2002);*

- *Omessa regolarizzazione dell'accesso preesistente, per aver omesso di regolarizzare gli accessi o le diramazioni già esistenti e sprovvisti di autorizzazione da Euro* ***137,55*** *a Euro* ***550,20*** *(art. 22 del C.d.S. commi 2 e 11 ogni biennio la sanzione viene aggiornata, biennio di riferimento 2001-2002);*
- *Passo carrabile non segnalato, per aver pur essendo munito di autorizzazione dell'Ente proprietario, omesso di individuare i passi carrabili con l'apposito segnale da Euro* ***33,60*** *a Euro* ***137,55*** *(art. 22 del C.d.S. commi 3 e 12 ogni biennio la sanzione viene aggiornata, biennio di riferimento 2001-2002);*
- *Trasformazioni di accessi senza autorizzazione, per aver eseguito trasformazione di accessi (o di diramazioni) già esistenti, o variazioni nell'uso di questi, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada da Euro* ***137,55*** *a Euro* ***550,20*** *(art. 22 del C.d.S. commi 4 e 11 ogni biennio la sanzione viene aggiornata, biennio di riferimento 2001-2002);*
- *(sanzione indicizzata nel biennio)* – La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo IV *(C.d.S.)* – La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del Regolamento di esecuzione del C.d.S. – è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **33,60** a Euro **137,55** *(ai sensi dell'art. 195, comma 3 del C.d.S. – ogni biennio la sanzione viene aggiornata, biennio di riferimento 2001-2002)*

(Art. 46 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S.)

a. La costruzione di passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Fatti salvi i casi previsti all'art. *3 comma a. b.* e *c.*

b. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

   c. Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

   d. Deve essere l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

   e. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

   f. Deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120, lett, e – (fig. II. 78) del Regolamento d'esecuzione del C.d.S.;

g. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37, del C.d.S. – rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato e/o destinabile, alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507/93.

h. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la

rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

i. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

ARTICOLO 4
(Uffici comunali competenti)

a. Competente all'istruttoria delle domande, verifiche sul territorio e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3. è l'ufficio "**Di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico**"

Che vi provvede sentito il parere dei seguenti uffici comunali e/o provinciali:

_____

previo nulla - osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali, correnti all'interno di centri abitati inferiori ai 10.000.

b. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte secondo i modelli predisposti dall'Ufficio comunale competente, secondo i dettami di legge vigenti, inoltre devono contenere espressa dichiarazione del richiedente, disposto a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, canoni annui compresi, previo deposito della relativa cauzione. Ogni domanda dovrà interessare un solo singolo passo carraio. Le domande devono essere presentate dai proprietari o usufruttuari frontisti. Per gli immobili multi - familiari, si applicano le disposizioni del Codice Civile.-

c. Al controllo dell'esatta corresponsione del canone annuo e di ogni altro onere viene preposto il "**Servizio Contabile**" ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; - e del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507; che ne notizierà anche l'ufficio comunale di cui al punti sub 1) del presente articolo.

ARTICOLO 5
(spese e cauzione)

Per ogni domanda di cui all'art. 4, è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare viene fissato con delibera Giuntale, da aggiornarsi ogni anno - _____ che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ARTICOLO 6
(Formalità del provvedimento di autorizzazione)

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni di sicurezza, le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, la durata che non potrà comunque eccedere gli anni 29 e le condizioni suppletive necessarie od opportune.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

NOTA

L'accesso alle costruzioni site ai lati della strada risulta di norma autorizzato in sede di rilascio della concessione edilizia in quanto alla possibilità di realizzo: tuttavia, l'avente diritto a costruzione ultimata, così come deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità o di agibilità, così deve anche presentare domanda per ottenere la licenza di passo od accesso carraio, ai sensi dell'art. 22 del C.d.S.

ARTICOLO 7
(Canone ed altri oneri)

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone annuo, e di quanto altro dovuto, secondo le norme vigenti in materia. *(D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 44 e seguenti)*

DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a. Le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b. L'accertata impossibilità di coesistenza tra più concessioni;
c. L'inosservanza delle norme legislative vigenti, del presente Regolamento o delle condizioni previste nell'autorizzazione stessa;
d. La morosità nel pagamento annuo del relativo canone.
e. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

f. Le spese per la rimessa in pristino dei luoghi sono a totale carico del decadente.-

RISCOSSIONE COATTA

La riscossione coatta è operata, mediante l'emissione di apposito ruolo, ai seni di legge.- L'eventuale ricorso deve essere proposto, a pena d'inammisibilità, entro 66 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato; la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.-

ARTICOLO 8
(Condizioni delle concessioni e/o autorizzazioni)

1. Le concessioni e/o autorizzazioni di passi carrai si intendono accordate:
   a. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
   b. Con carattere di assoluta precarietà e con conseguente facoltà dell'Amministrazione di revoca per motivi di interesse pubblico o di modifica o d'impostazione di nuove condizioni;
   c. Con l'obbligo del titolare di provvedere a sue cure e spese, alle modificazioni ritenute necessarie, escluso ogni indennizzo per danni e deprezzamenti, derivanti da eventuali lavori stradali o varianti alle sedi stradali e/o marciapiedi compiute dall'amministrazione comunale e/o provinciale ed incidenti nell'area o spazio cui si riferisce la concessione;
   d. Con l'obbligo di iniziare ed ultimare le opere oggetto della concessione o autorizzazione, entro i limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione comunale, ripristino stato e luoghi compresi. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.
2. Chiunque intraprenda lavori, effettui occupazioni o esegua depositi interessanti le strade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti ai sensi del presente Regolamento, deve sempre esibire, se richiesto dagli addetti, gli estremi dell'autorizzazione ottenuta.

ARTICOLO 9
(Riconoscimento del passo carraio)

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione, su indicazione dell'ufficio comunale preposto, viene direttamente acquistato dal richiedente. Successivamente l'Ufficio comunale in essere provvederà a riportate su di esso i relativi dati di identificazione, quali: data e n. _____ autorizzazione.

ARTICOLO 10

(Passo carrabile di accesso a più proprietà)

Nel caso che più proprietà immobiliari riservano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

ARTICOLO 11

(Sanzioni)

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 12

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge

ARTICOLO 13

(_____)

Via G. Matteotti, 11 - 33020 TREPPO CARNICO (UD) -C.F. 84002190308 -p.IVA. 00573610300 -Tel. 0433. 777023 -Fax 0433.777331 –
e-mail segretario.treppo-carnico@eell.regione.fvg.it